

(N. 1647)

SENATO DELLA REPUBBLICA

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 18 aprile 1951 (V. Stampato N. 1906)*

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 APRILE 1951

Riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio per riduzione dei quadri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assegno mensile previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, per gli ufficiali generali, ammiragli e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, per gli ufficiali inferiori della Marina, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, per gli ufficiali inferiori dell'Aeronautica, dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, per i sottufficiali dell'Esercito e della Marina, e dagli articoli 5 e 6 del decreto

legislativo 5 settembre 1947, n. 1220, per i sottufficiali dell'Aeronautica è riliquidato, con effetto dal 1° novembre 1948, tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabilite dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149, e, con effetto dal 1° luglio 1949, tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabilite dalla legge 11 aprile 1950, n. 130.

Nei confronti del predetto personale l'assegno mensile indicato nel comma precedente è riliquidato, altresì, con effetto dal 1° luglio 1950; tenendo conto delle misure dell'indennità militare stabilite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814.

Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, ai fini della determinazione dell'assegno mensile, per l'indennità di carovita, oltre che delle variazioni dipendenti dal costo

della vita, si tiene conto, con effetto dal 16 giugno 1946, delle variazioni del nucleo familiare dell'ufficiale o del sottufficiale.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo 1 si applicano anche:

agli ufficiali di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1950, n. 738;

agli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva per soppressione di ruoli ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45;

agli ufficiali dei carabinieri e di amministrazione collocati nella riserva ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543;

agli ufficiali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810;

agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fruanti del trattamento economico di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472;

agli ufficiali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490. Nei confronti di questi ufficiali l'assegno mensile previsto dal predetto articolo è riliquidato, altresì, con effetto dal 1° giugno 1947, tenendo conto delle misure degli stipendi stabilite dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778;

agli ufficiali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490. Nei confronti di questi ufficiali l'assegno mensile previsto dal predetto articolo è riliquidato,

altresì, con effetto dal 1° settembre 1946, tenendo conto delle misure degli stipendi stabilite dal decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e con effetto dal 1° giugno 1947, tenendo conto delle misure degli stipendi stabilite dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.

Art. 3.

Alla liquidazione degli arretrati fino alla data di entrata in vigore della presente legge sarà fatto luogo nell'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 4.

Alla copertura della maggiore spesa presunta di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario per le somme a fianco di ciascuno indicate:

Capitolo 196	L. 100 milioni
» 202	» 50 »
» 265	» 350 »

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.